**AFFIDAMENTO DI UN INCARICO LEGALE PER SOSTENERE LE RAGIONI DEL COMUNE IN SEDE DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

***Luciano Catania***

L’affidamento dell’incarico legale per la difesa delle ragioni dell’Ente di fronte alla Commissione Tributaria segue la stessa procedura valida per tutti gli altri incarichi legali esterni per la tutela dell’Ente.

Giova ricordare che l'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio ([art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992 e ss.mm.ii.](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art11!vig=))

L’unica peculiarietà dell’affidamento dell’incarico legale per controversie tributarie consiste nel fatto che, diversamente dalle controversie di natura amministrativa, penale o civile, gli incarichi esterni per le controversie di natura tributaria non debbono necessariamente essere affidati ad un avvocato.

Sono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali, oltre agli avvocati, i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, i consulenti del lavoro ed altre figure individuate [nell’art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992 e](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art12!vig=) ss.mm.ii.

Ai sensi [dell’art. 17, comma 1, lett. d)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art17!vig=) sono esclusi dall’applicazione delle norme del codice degli appalti (D.Lgs. n. 50/2016) le attività concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi [dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-02-09;31~art1!vig=), e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della [legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-02-09;31!vig=);

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Le altre tipologie di affidamento di servizi legali costituiscono appalti (ad esempio, le consulenze non collegate ad una specifica lite), ovvero che, su richiesta delle stazioni appaltanti e nei limiti delle istruzioni ricevute, i fornitori realizzano in modo continuativo o periodico ed erogano organizzando i mezzi necessari e assumendo il rischio economico dell’esecuzione, come nell’ipotesi di contenzioso seriale affidato in gestione al fornitore.

La Commissione speciale del Consiglio di Stato, espressasi con parere pubblicato il 3 agosto 2018 sullo schema di Linee guida dell'Anac per l'affidamento dei servizi legali, concorda con quanto evidenzia l'Anac in merito alla circostanza che i servizi legali previsti [dall'articolo 17, comma 1, lettera d), del D. Lgs. N. 50/2016](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art17!vig=) siano da considerare come contratti esclusi dal campo di applicazione del codice, ma non estranei.

Tali affidamenti, pertanto, debbono rispettare i principi posti [dall'articolo 4 del D. Lgs. n. 50/2016](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art4!vig=). Il che, osserva la Commissione, impone «la procedimentalizzazione nella scelta del professionista al quale affidare l'incarico di rappresentanza in giudizio (o in vista di un giudizio) dell'amministrazione, evitando scelte fiduciarie oppure motivate dalla “chiara fama” (spesso non dimostrata) del professionista». Una procedura selettiva per individuare il soggetto da incaricare, per quanto non soggetta alle regole stringenti del codice, è comunque necessaria.

Secondo il Consiglio di Stato è opportuno che le amministrazioni selezionino i professionisti preventivamente inseriti in uno specifico albo, utilizzando almeno tre parametri: esperienza e competenza tecnica, pregressa e proficua collaborazione con la stessa stazione appaltante per la stessa questione; e anche il costo del servizio.

La prima fase dell’affidamento può essere rappresentata dalla proposta di deliberazione redatta dall’Ufficio tributi con il quale chiede, motivatamente, di procedere al conferimento dell’incarico.

Nella proposta di deliberazione l’Ufficio deve motivare anche le ragioni per le quali non può stare direttamente in giudizio (ad esempio per la complessità della questione trattata).

Negli Enti locali nei quali è assente un albo avvocati (nei quali sono ricompresi i possibili difensori di diversa provenienza), il nominativo viene individuato dal dirigente sulla base di un precedente avviso pubblico o – trattandosi di prestazione di valore inferiore a 40.000 euro – sulla base di un affidamento diretto, secondo le indicazioni rinvenibili nel codice degli appalti, come nell’esempio sotto riportato.

*19 maggio 2019*